

Data Stampa 6901

Data Stampa 6901

**Il fisco batte
cassa: giovedì
20 agosto
riprendono
i pagamenti di
tasse e contributi
sospesi dall'1 al
19 del mese con
140 tipologie
di versamenti**

Mandolesi a pag. 20

Sono quelli soggetti a sospensione dall'1 al 19 del mese. Con 140 tipologie di versamenti

Sotto l'ombrellone ecco il fisco

Il 20 agosto riprendono i pagamenti di tasse e contributi

DI GIULIANO MANDOLESI

Il fisco batte cassa sotto l'ombrellone: giovedì 20 agosto riprendono i pagamenti di tasse e contributi sospesi dal 1 al 19 del mese con 140 tipologie di versamenti.

Nella citata data saranno chiamati a versare il saldo 2025 ed il primo acconto 2026 di imposte e contributi anche le partite iva "ritardatarie" ovvero quelle che effettueranno il pagamento entro i 30 giorni dalla scadenza del 20 luglio (posticipata dal 30 giugno) con la nuova maggiorazione "salata" dello 0,8% (rispetto al quella ordinaria dello 0,4%).

Questo è quanto risulta nello scadenziario del mese di agosto pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate che, oltre ai versamenti legati alla liquidazione delle imposte, sempre entro il 20 agosto, annovera tra i pagamenti dovuti anche quelli relativi all'iva, nello specifico quella di competenza dei mesi aprile, maggio e giugno per i contribuenti "in trimestrale", quella di luglio per quelli "in mensile", ed il pagamento di ritenute e contributi per dipendenti ed autonomi.

I versamenti con la nuova maggiorazione dello 0,8%. E' opportuno preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006 (così come modificato

dall'articolo 3-quater del dl 16/2012) gli adempimenti fiscali ed i versamenti delle imposte che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In relazione ai termini di pagamento delle imposte delle partite iva va evidenziato che, come disposto dall'articolo 6 del dl 89/2026 (provvedimento abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 25 giugno 2026, n. 113) per una serie di soggetti la scadenza ordinaria fissata al 30 giugno 2026 del termine per il versamento delle imposte e dei contributi (il saldo 2025 ed il primo acconto 2026) liquidati con le dichiarazioni dei redditi ed irap è stata posticipata al 20 luglio 2026.

I soggetti interessati e che potranno versare "in proroga" sono quelli che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o com-

pensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sempre relativamente alla platea degli interessati il successivo comma 2 dell'articolo 6 inserisce nella disposizione anche i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, i c.d. minimi, i contribuenti che applicano il regime forfettario ed anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I citati soggetti come disposto al comma 1 dell'articolo 6 possono effettuare il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte "posticipato" anche nei 30 giorni successivi la scadenza, ovvero entro il 20 agosto, data che coincide con quella che segna la ripresa dei pagamenti, corrispondendo con la nuova percentuale della maggiorazione dello 0,8%.

Riprendono i versamenti di Iva e ritenute. Come anticipato tra i principali paga-



menti in scadenza il prossimo 20 agosto vi è l'iva sia per i contribuenti "in trimestrale" sia per quelli "in mensile", il versamento di ritenute e contributi per dipendenti ed autonomi del mese di luglio ed pagamento delle imposte dirette tra cui irpef, addizionali, ires, irap e cedolare secca per coloro che ne hanno scelto la corrispondenza a rate. Nella stessa giornata è previsto anche il termine di invio della comunicazione all'agenzia delle entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2016, n. 94)

— © Riproduzione riservata — ■



Lo scadenziario pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate annovera tra i pagamenti dovuti anche quelli relativi all'iva



Possibile versare in proroga